

consegna 15.12.2022

INDICE

Art. 1.....	3
(Sostituzione dell'art. 002 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	3
"Art. 002	3
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni).....	3
Art. 2.....	4
(Incrementi degli stipendi tabellari)	4
Art. 3.....	6
Sostituzione dell'art. 141 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)	6
Art. 4.....	8
Sostituzione dell'art. 143 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)	8
Art. 5.....	10
(Effetti dei nuovi stipendi).....	10
Art. 6.....	10
(Welfare integrativo)	10
Art. 7.....	10
(Sostituzione dell'art. 153 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	10
Art. 8.....	11
(Sostituzione dell'art. 166 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	11
Art. 9.....	11
(Sostituzione dell'art. 177 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	11
Art. 10.....	12
(Sostituzione dell'art. 178 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	12
Art. 11.....	13
(Indennità di servizio Armiere)	13
Art. 12.....	13
(Indennità di servizio presso alta sede).....	13
Art. 13.....	13
(Sostituzione del c. 2 dell'art. 168 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" così come modificato dall'art. 3 del contratto collettivo del 27/5/2019	13
Art. 14.....	15
(Sostituzione dell'art. 219 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)	15

Art. 15.....	16
(Sostituzione dell'art. 156 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)	16
Art. 16.....	17
Proroga e sospensione del contratto.....	17

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO 2019/2021 E PER LA MODIFICAZIONE DEL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA" DEL 13/12/2010

PREMESSA

Il seguente testo segue i contratti collettivi regionali stipulati in relazione al triennio economico e normativo 2016/2018 - C.C.R.L. del 7/12/2017 e C.C.R.L. del 7/11/2018 - con conseguente modifica del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010.

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 002 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'art. 002 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010" è così sostituito:

"Art. 002

(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione delle contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.

7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S..
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2

(Incrementi degli stipendi tabellari)

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 131, comma 4, del Testo unico 13/12/2010 ed ulteriormente modificati dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo collettivo regionale del 7/11/2018, relativo al rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, da corrispondere per 13 mensilità, indicati nelle seguenti tabelle e alle decorrenze ivi stabilite.

Tabella A) – Incrementi stipendiali dal 1/1/2019

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)	(4a progr.)	(5a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile
A	21,56 €	22,16 €	22,77 €	23,11 €	23,28 €
B1	22,87 €	23,53 €	24,18 €	24,55 €	24,73 €
B2	23,80 €	24,48 €	25,17 €	25,55 €	25,75 €
B2S	24,10 €	24,78 €	25,47 €	25,87 €	26,07 €
B3	24,40 €	25,11 €	25,82 €	26,22 €	26,42 €
C1	25,19 €	25,92 €	26,66 €	27,07 €	27,28 €
C2	27,88 €	28,70 €	29,53 €	29,99 €	30,23 €
D	32,13 €	33,06 €	33,99 €	34,51 €	34,78 €

Tabella B) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2020

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)	(4a progr.)	(5a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile
A	34,41 €	35,37 €	36,34 €	36,88 €	37,15 €
B1	36,50 €	37,54 €	38,58 €	39,17 €	39,47 €
B2	37,98 €	39,07 €	40,16 €	40,78 €	41,09 €
B2S	38,47 €	39,54 €	40,64 €	41,28 €	41,60 €
B3	38,94 €	40,07 €	41,20 €	41,84 €	42,16 €
C1	40,20 €	41,37 €	42,54 €	43,20 €	43,53 €
C2	44,49 €	45,81 €	47,12 €	47,86 €	48,24 €
D	51,28 €	52,76 €	54,24 €	55,08 €	55,50 €

(a) L'importo a decorrere dal 1/1/2020 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2019 di cui alla Tabella A)

Tabella C) - Incrementi stipendiali rideterminati dal 1/1/2021

CAT.	Iniziale (1a progr.)	Dopo 2 anni (2a progr.)	Dopo 5 anni (3a progr.)	(4a progr.)	(5a progr.)
	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile	Mensile
A	69,88 €	71,83 €	73,79 €	74,90 €	75,45 €
B1	74,13 €	76,25 €	78,36 €	79,56 €	80,15 €
B2	77,13 €	79,35 €	81,57 €	82,82 €	83,45 €
B2S	78,12 €	80,30 €	82,54 €	83,83 €	84,48 €
B3	79,09 €	81,38 €	83,68 €	84,98 €	85,63 €
C1	81,64 €	84,02 €	86,40 €	87,74 €	88,41 €
C2	90,36 €	93,03 €	95,70 €	97,21 €	97,96 €
D	104,14 €	107,15 €	110,16 €	111,86 €	112,71 €

(b) L'importo a decorrere dal 1/1/2021 comprende e assorbe l'importo riconosciuto dal 1/1/2020 di cui alla Tabella B)

- Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nelle tabelle seguenti.

Tabella D) – Stipendio tabellare dal 1/1/2019 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(4a progressione)
A	€ 18.351,48	€ 18.865,81	€ 19.380,26	€ 19.670,60	€ 19.815,78
B1	€ 19.469,43	€ 20.024,57	€ 20.579,96	€ 20.893,63	€ 21.050,46
B2	€ 20.255,93	€ 20.838,66	€ 21.421,28	€ 21.750,54	€ 21.915,17
B2S	€ 20.516,25	€ 21.088,13	€ 21.677,44	€ 22.016,82	€ 22.186,52
B3	€ 20.770,51	€ 21.373,74	€ 21.977,08	€ 22.318,06	€ 22.488,55
C1	€ 21.442,24	€ 22.066,20	€ 22.690,15	€ 23.042,84	€ 23.219,18
C2	€ 23.731,07	€ 24.431,96	€ 25.132,85	€ 25.529,29	€ 25.727,52
D	€ 27.351,06	€ 28.141,05	€ 28.931,17	€ 29.377,64	€ 29.600,87

Tabella E) - Stipendio tabellare dal 1/1/2020 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(4a progressione)
A	€ 18.505,63	€ 19.024,28	€ 19.543,05	€ 19.835,84	€ 19.982,23
B1	€ 19.632,97	€ 20.192,78	€ 20.752,84	€ 21.069,13	€ 21.227,28
B2	€ 20.426,08	€ 21.013,71	€ 21.601,21	€ 21.933,24	€ 22.099,26
B2S	€ 20.688,58	€ 21.265,27	€ 21.859,53	€ 22.201,76	€ 22.372,89
B3	€ 20.944,98	€ 21.553,27	€ 22.161,69	€ 22.505,53	€ 22.677,46
C1	€ 21.622,36	€ 22.251,55	€ 22.880,75	€ 23.236,40	€ 23.414,22
C2	€ 23.930,41	€ 24.637,19	€ 25.343,97	€ 25.743,74	€ 25.943,63
D	€ 27.580,80	€ 28.377,44	€ 29.174,19	€ 29.624,41	€ 29.849,52

Tabella F) – Stipendio tabellare dal 1/1/2021 (Importi per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità)

Categorie	Iniziale (1a progressione)	Dopo 2 anni (2a progressione)	Dopo 5 anni (3a progressione)	(4a progressione)	(4a progressione)
A	€ 18.931,26	€ 19.461,84	€ 19.992,54	€ 20.292,06	€ 20.441,82
B1	€ 20.084,53	€ 20.657,21	€ 21.230,15	€ 21.553,72	€ 21.715,51
B2	€ 20.895,88	€ 21.497,02	€ 22.098,04	€ 22.437,71	€ 22.607,54
B2S	€ 21.164,42	€ 21.754,37	€ 22.362,30	€ 22.712,40	€ 22.887,47
B3	€ 21.426,72	€ 22.049,00	€ 22.671,41	€ 23.023,16	€ 23.199,04
C1	€ 22.119,67	€ 22.763,34	€ 23.407,01	€ 23.770,83	€ 23.952,75
C2	€ 24.480,81	€ 25.203,85	€ 25.926,88	€ 26.335,84	€ 26.540,33
D	€ 28.215,16	€ 29.030,12	€ 29.845,20	€ 30.305,77	€ 30.536,06

3. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ove acquisiti.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 141 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)

1. L'art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale)

1. Ogni Ente o ambito istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DAL 1/1/2008 AL 31/12/2018			
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4 ^a PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5 ^a PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
A	€ 157,44	€ 118,08	€ 275,52
B1	€ 170,08	€ 127,56	€ 297,64
B2	€ 178,54	€ 133,91	€ 312,45
B2S	€ 184,03	€ 138,03	€ 322,06
B3	€ 184,90	€ 138,68	€ 323,58
C1	€ 191,24	€ 143,43	€ 334,67
C2	€ 214,97	€ 161,23	€ 376,20
D	€ 242,10	€ 181,58	€ 423,68

- 1a. I valori di finanziamento del fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e quinta posizione retributiva sono rappresentati nelle seguenti tabelle alle decorrenze del

1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021:

Tabella G - dal 1/1/2019 al 31/12/2019 -

POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLA 4A E DELLA 5A PROGRESSIONE		TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
	4° PROGRESSIONE	5° PROGRESSIONE	
A	€ 159,69	€ 119,77	€ 279,46
B1	€ 172,51	€ 129,38	€ 301,90
B2	€ 181,09	€ 135,82	€ 316,92
B2S	€ 186,66	€ 140,00	€ 326,67
B3	€ 187,54	€ 140,66	€ 328,21
C1	€ 193,97	€ 145,48	€ 339,46
C2	€ 218,04	€ 163,54	€ 381,58
D	€ 245,56	€ 184,18	€ 429,74

Tabella H - dal 1/1/2020 al 31/12/2020 -

POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLA 4A E DELLA 5A PROGRESSIONE		TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
	4° PROGRESSIONE	5° PROGRESSIONE	
A	€ 160,67	€ 120,50	€ 281,17
B1	€ 173,57	€ 130,18	€ 303,74
B2	€ 182,20	€ 136,66	€ 318,86
B2S	€ 187,80	€ 140,86	€ 328,66
B3	€ 188,69	€ 141,52	€ 330,21
C1	€ 195,16	€ 146,37	€ 341,53
C2	€ 219,38	€ 164,54	€ 383,91
D	€ 247,06	€ 185,30	€ 432,37

Tabella I - dal 1/1/2021 -

POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLA 4A E DELLA 5A PROGRESSIONE		TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
	4° PROGRESSIONE	5° PROGRESSIONE	
A	€ 164,13	€ 123,10	€ 287,24
B1	€ 177,31	€ 132,98	€ 310,30
B2	€ 186,13	€ 139,60	€ 325,74
B2S	€ 191,85	€ 143,90	€ 335,75
B3	€ 192,76	€ 144,58	€ 337,34
C1	€ 199,37	€ 149,53	€ 348,90
C2	€ 224,11	€ 168,09	€ 392,20
D	€ 252,39	€ 189,30	€ 441,70

2. I valori di finanziamento di cui alle suddette tabelle si moltiplicano per il numero di dipendenti a

tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Non concorrono alla determinazione del fondo i dirigenti, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l'Amministrazione. I posti a tempo parziale vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.

3. Qualora tra il personale di cui al comma 2 in servizio al 31/12 dell'anno precedente vi siano anche lavoratori che dal giorno successivo sono transitati ad altri enti del comparto unico regionale in forza del trasferimento di funzioni assorbite da altri enti, essi sono conteggiati presso l'ente di destinazione e non in quello di provenienza."

Art. 4

Sostituzione dell'art. 143 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)

1. L'art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 143

(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)

1. La distribuzione delle risorse per ogni progressione orizzontale e per ogni posizione economica, rispetto al totale delle risorse messe a disposizione nel fondo dell'art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale), avviene in base all'apporto della singola posizione economica sul fondo stesso.
2. Il numero complessivo delle posizioni che beneficiano del passaggio alla 4^a ed alla 5^a posizione retributiva è determinato dalla disponibilità delle risorse finanziarie distribuite a quella singola posizione economica.
3. Qualora nella singola posizione economica risultino risorse in esubero una volta applicati i quozienti interi derivanti dagli importi unitari di cui al comma successivo esse saranno assegnate al salario di risultato dell'anno successivo.
4. Gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^a e per la 5^a posizione retributiva sono indicati nella seguente tabella:

VALORE INCREMENTI TABELLARI FINO AL 31/12/2018		
POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO 4 ^a PROGRESSIONE	INCREMENTO 5 ^a PROGRESSIONE
A	€ 286,25	€ 429,38
B1	€ 309,24	€ 463,86
B2	€ 324,62	€ 486,93
B2S	€ 334,60	€ 501,91
B3	€ 336,17	€ 504,26
C1	€ 347,71	€ 521,57
C2	€ 390,85	€ 586,28
D	€ 440,17	€ 660,26

- 4a. I valori degli incrementi tabellari relativi al sistema di classificazione nella quarta e quinta posizione retributiva sono rappresentati nelle seguenti tabelle alle decorrenze del 1/1/2019, 1/1/2020 e 1/1/2021:

Tabella L - dal 1/1/2019 al 31/12/2019

POSIZIONE ECONOMICA	VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE		TOTALE VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE
	INCREMENTO 4 ^a PROGRESSIONE	INCREMENTO 5 ^a PROGRESSIONE	
A	€ 290,34	€ 145,18	€ 435,52
B1	€ 313,66	€ 156,83	€ 470,49
B2	€ 329,26	€ 164,63	€ 493,89
B2S	€ 339,38	€ 169,70	€ 509,09
B3	€ 340,98	€ 170,49	€ 511,47
C1	€ 352,68	€ 176,35	€ 529,03
C2	€ 396,44	€ 198,22	€ 594,66
D	€ 446,46	€ 223,24	€ 669,70

Tabella M - dal 1/1/2020 al 31/12/2020

POSIZIONE ECONOMICA	VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE		TOTALE VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE
	INCREMENTO 4 ^a PROGRESSIONE	INCREMENTO 5 ^a PROGRESSIONE	
A	€ 292,12	€ 146,06	€ 438,18
B1	€ 315,58	€ 157,79	€ 473,37
B2	€ 331,27	€ 165,64	€ 496,91
B2S	€ 341,46	€ 170,74	€ 512,20
B3	€ 343,06	€ 171,54	€ 514,60
C1	€ 354,84	€ 177,42	€ 532,26
C2	€ 398,86	€ 199,44	€ 598,30
D	€ 449,19	€ 224,60	€ 673,80

Tabella N - dal 1/1/2021

POSIZIONE ECONOMICA	VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE		TOTALE VALORI DI INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE
	INCREMENTO 4 ^a PROGRESSIONE	INCREMENTO 5 ^a PROGRESSIONE	
A	€ 298,42	€ 149,22	€ 447,64
B1	€ 322,39	€ 161,19	€ 483,58
B2	€ 338,42	€ 169,21	€ 507,64
B2S	€ 348,83	€ 174,42	€ 523,25
B3	€ 350,46	€ 175,24	€ 525,70
C1	€ 362,50	€ 181,25	€ 543,75
C2	€ 407,47	€ 203,74	€ 611,21
D	€ 458,89	€ 229,45	€ 688,34

5. La contrattazione decentrata può stabilire criteri di ripartizione del fondo all'interno della medesima posizione economica suddivisa per diversi profili professionali.

6. Gli Enti di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 22/2010 riliquideranno secondo gli importi di cui alle suddette tabelle, le progressioni già acquisite per gli anni 2019/2020/2021."

Art. 5

(Effetti dei nuovi stipendi)

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare (trattamento accessorio).
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 2 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 6

(Welfare integrativo)

1. Il finanziamento del Welfare come previsto dall'art. 7, comma 2 dell'accordo collettivo regionale del 7/11/2018, è incrementato dell'importo di € 10,00 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 153 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'art. 153 (Costituzione del Fondo unico aziendale o di ambito - FUA) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 153

(Costituzione del Fondo unico aziendale o di ambito - FUA)

- "1. Presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/2014 sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 1.255,35, moltiplicati per il numero di dipendenti in forza, rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente.
- 1a. La determinazione delle risorse disponibili negli enti caratterizzati dall'assunzione fisiologica e strutturale di personale stagionale, avente diritto al salario di risultato, ma non in servizio al 31/12 sarà aggiornata in corso d'anno provvedendo a riproporzionare la quota di cui al punto a. per ogni dipendente che ricade in tale casistica.
2. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31.12, la determinazione delle risorse disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in corso d'anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.
3. Per quanto attiene al Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo Forestale della Valle d'Aosta si procede alla costituzione di uno specifico fondo unico aziendale ed alla relativa utilizzazione. In virtù delle disposizioni di salvaguardia previste dal D.L. n. 78/2010, le risorse da

destinare a tale fondo attualmente sono pari al valore di € 1.503,00, costituite con le modalità di cui al c. 1."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 166 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'art. 166 (Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 166

(Indennità per il personale in servizio presso gli uffici di rappresentanza della Regione)

1. Al personale assegnato in utilizzazione o in comando negli uffici di collegamento e di rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle sedi di Roma, o in quelle estere, viene corrisposta una indennità di sede, per dodici mensilità, nelle seguenti misure:
 - a) per la sede di Roma € 400,00 mensili;
 - b) per le sedi estere € 500,00 mensili.
2. A decorrere dal 1/1/2023 i suddetti importi sono rideterminati come segue:
 - a) per la sede di Roma a € 800,00 mensili
 - b) per le sedi estere a € 1.000,00 mensili.
3. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 non viene riproporzionata in caso di part time orizzontale."

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 177 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'art. 177 (Mensa) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 177

Mensa

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 178 (Buoni pasto).
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) che sia prestata attività, per almeno 2 ore, al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno 2 ore (dopo le ore 12.00);
 - b) che sia prestata attività, per almeno 2 ore, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali per almeno 2 ore (dopo le ore 20.00);
 - c) che per tutti i dipendenti, compresi quelli in part time, per l'utilizzo del buono pasto devono prestare almeno cinque ore di servizio effettivo giornaliero.
3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all'art. 178 (Buoni pasto), se la mensa è gestita da terzi, o un

corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di lavoro.
- 4bis. Il personale che presta la propria attività lavorativa in strutture articolate su turni di lavoro tali da comportare la consumazione del pasto in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei relativi servizi è autorizzato all'utilizzazione del buono pasto durante l'orario di lavoro ed alla consumazione del pasto stesso sul luogo di lavoro; il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di lavoro.
- 4ter. La contrattazione di settore individua le strutture che possono fruire della previsione di cui al comma 4bis.
5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.
6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell'ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l'equivalente dell'importo di cui all'art. 178 (Buoni pasto) comma 1.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto."

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 178 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'art. 178 (Buoni pasto) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" è così sostituito:

"Art. 178

(Buoni pasto)

1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.
- 1bis Il valore di cui al comma 1 è incrementato di € 1,00 a decorrere dal 1/1/2023.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 177 (Mensa), comma 2.
3. Nell'ambito della complessiva disciplina del precedente art. 177 (Mensa), gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali quali quelle appartenenti all'area della protezione civile ed all'area della vigilanza che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro."

Art. 11

(Indennità di servizio Armiere)

1. A decorrere dal 1/1/2023, a valere sulle risorse del triennio 2019/2021, è riconosciuta all'Armiere l'indennità mensile di euro 600,00 per dodici mensilità.

Art. 12

(Indennità di servizio presso alta sede)

1. Al personale che presta servizio presso gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/2010, la cui sede di lavoro sia situata ad un'altitudine pari o superiore ai 1350 metri sul livello del mare è attribuita una indennità giornaliera di sede per un importo di € 5,00 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
2. L'indennità di cui al comma 1 non spetta nel caso di prestazione di servizio in modalità di lavoro agile, di telelavoro e in caso di assenza del servizio.

Art. 13

(Sostituzione del c. 2 dell'art. 168 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" così come modificato dall'art. 3 del contratto collettivo del 27/5/2019

1. L'articolo 168, comma 2, (Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta) dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010, è così sostituito:

"Art. 168

Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta

1. Al personale appartenente al Corpo forestale valdostano sono estese, per l'espletamento delle funzioni di polizia, le disposizioni sull'indennità pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato).
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal giorno 31/12/2007 e a valere dal 01/01/2008 nelle seguenti misure:

POSIZIONE ECONOMICA	TITOLO ONORIFICO (EX DGR N. 3739/2007)	IMPORTI MENSILI DAL 1/1/2008 C.C.R.L. 21/5/2008	IMPORTI MENSILI DAL 1/1/2018 C.C.R.L. 7/11/2018	IMPORTI MENSILI DAL 1/5/2019 C.C.R.L. 27/5/2019
B2	AGENTE CON MENO DI 5 ANNI DI SERVIZIO	€ 438,00	€ 467,90	€ 467,90
B3	AGENTE SCELTO CON PIÙ DI 5 ANNI DI SERVIZIO	€ 472,00	€ 500,30	€ 496,50
B3	ASSISTENTE	€ 472,00	€ 500,30	€ 496,50

B3	ASSISTENTE CAPO	€ 472,00	€ 500,30	€ 496,50
C1	VICE SOVRINTENDENTE	€ 662,00	€ 669,20	€ 680,00
C1	SOVRINTENDENTE	€ 662,00	€ 669,20	€ 680,00
C1	SOVRINTENDENTE CAPO	€ 662,00	€ 669,20	€ 680,00
C2	VICE ISPETTORE	€ 686,00	€ 714,40	€ 712,00
C2	ISPETTORE	€ 686,00	€ 714,40	€ 712,00
C2	ISPETTORE CAPO	€ 686,00	€ 714,40	€ 712,00
C2	ISPETTORE SUPERIORE	€ 686,00	€ 714,40	€ 712,00
D	VICE COMMISSARIO	€ 735,00	€ 758,30	€ 758,30

3. Le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante al personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, per l'espletamento delle funzioni di polizia, sono così rideterminate ai sensi del D.P.R. 39/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

Posizione Economica	Titolo onorifico (ex DGR n. 3739/2007)	Importo mensile dal D.P.R. 57/2022
B2	Agente con meno di 5 anni di servizio	€ 571,26
B3	Agente scelto con più di 5 anni di servizio	€ 605,36
B3	Assistente	€ 651,70
B3	Assistente Capo	€ 712,20
C1	Vice Sovrintendente	€ 782,53
C1	Sovrintendente	€ 786,21
C1	Sovrintendente Capo	€ 833,08
C2	Vice Ispettore	€ 810,72
C2	Ispettore	€ 836,98
C2	Ispettore Capo	€ 863,80
C2	Ispettore superiore	€ 902,50
D	Vice Commissario	€ 886,79

4. Futuri adeguamenti normativi dell'indennità pensionabile riconosciuta al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno riconosciuti automaticamente, d'ufficio, al personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta".

Art. 14

(Sostituzione dell'art. 219 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." del 13/12/2010)

1. L'articolo 219 (Indennità di rischio) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010, è così sostituito:

"Art. 219

Indennità di rischio

1. Al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico previsto dal C.C.R.L. del comparto unico della Valle d'Aosta, viene corrisposta una indennità di rischio mensile con i seguenti importi lordi, a decorrere dal 1/1/2023:

CATEGORIA	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/9/2007 C.C.R.L. 21/5/2008	ANTICIPAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO ART. 219, COMMA 4, T.U.D.C. DEL 13/12/2010	INDENNITÀ DI RISCHIO DAL 1/1/2023 D.P.R. 121/2022 E LEGGE 142/2022
B2 - Vigile del fuoco < 5 anni	€ 390,37	€ 40,00	€ 571,25
B3 - Vigile del fuoco > 5 anni	€ 390,37	€ 40,00	€ 571,25
C1 – Capo squadra	€ 463,56	€ 40,00	€ 786,21
C2 - Capo reparto	€ 490,40	€ 40,00	€ 833,08
C2 - Assistente tecnico antincendi Collaboratore tecnico antincendi	€ 541,67	€ 40,00	€ 836,98
D - Ispettore antincendi	€ 541,67	€ 40,00	€ 886,79
D - Ispettore antincendi direttore	€ 584,65	€ 40,00	€ 886,79

2. Le indennità di cui al comma 1, sono maggiorate di € 44,41 lordi per il personale con più di 22 anni di servizio e di € 72,30 lordi per il personale con più di 28 anni di servizio.
3. Gli importi di cui sopra hanno effetto sulla tredicesima mensilità."

adeguare entità e confer

Art. 15

(Sostituzione dell'art. 156 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010)

1. L'articolo 156 (Indennità non gravanti sul Fondo Unico Aziendale) dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010, è così sostituito:

"Art. 156

(Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale)

1. Non gravano sul Fondo unico aziendale le seguenti indennità, definite dalla contrattazione di primo livello – Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" del 13/12/2010:
 - a indennità di bilinguismo di cui all'art. 158 ed alla legge regionale n. 58/1988;
 - b indennità chilometrica di cui all'art. 164;
 - c indennità di turno di cui all'art. 078;
 - d indennità aggiuntiva di cui all'art. 057, c.1;
 - e indennità di reperibilità di cui all'art. 079 e all'art. 14 della legge regionale n. 54/1986;
 - f incentivi per lavori pubblici di cui agli artt. da 184 (Campo di applicazione) a 207 (Fondo prestazioni tecniche per lavori pubblici e disciplina transitoria);
 - g indennità di comando di cui all'art. 4 del CCRL 5/03/1998;
 - h indennità di sede di cui all'art. 166;
 - i indennità di servizio attivo dei controllori regionali della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui all'art. 167 ed all'art. 8 della legge regionale n. 54/1986;
 - j indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta di cui all'art. 168 ed all'art. 1 della legge regionale n. 90/1990;
 - k indennità di trasferimento di cui all'art. 172;
 - l indennità dell'area di vigilanza di cui all'art. 37 CCNL 06 luglio 1995 per il periodo 1994/1997 ed all'art. 5 della legge n. 65/1986;
 - m indennità operatori dell'area di vigilanza municipale di cui all' art. 161 a titolo di integrazione tabellare ed a seguito dell'inquadramento disposto dall'allegato E);
 - n indennità al personale educativo degli asili nido di cui all'art. 163;
 - o indennità di turno e di reperibilità del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui agli artt. 221 e 222;
 - p indennità di rischio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle misure previste dall'art. 219, c. 1;
 - q indennità di trasferta fissa di cui all'art. 12 del CCRL 05/03/1998, indennità forfettaria ed indennità di trasferta all'estero di cui la prima all'art. 170 comma 7 e la seconda all'art. 170 comma 11;
 - r indennità di cassa di cui all'art. 13 del CCRL 05/03/1998, all'art. 183 della legge regionale n. 3/1956, dell'art. 14 della legge regionale n. 49/1980, dell'art. 13 della legge regionale n. 54/1986 e indennità di maneggio valori di cui all'art. 159;
 - s maggiorazione oraria di cui all'art. 057 comma 4 ed all'allegato G);
 - t indennità di amministrazione di cui all'art. 9 del CCRL del 05/03/1998;
 - u indennità di polizia mineraria di cui all'art. 10 del CCRL del 05/03/1998;
 - v indennità centralinisti non vedenti di cui all'art. 14 del CCRL del 05/03/1998;

- w indennità operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 220;
 - x indennità di trasferta fissa per il personale addetto all'assistenza domiciliare di cui all'art. 171;
 - y maggiorazione indennità di rischio del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 219, c. 2;
 - z indennità di rischio di cui all'art. 160;
 - aa indennità di alta sede di cui all'art. 12 del presente contratto collettivo
 - bb indennità armiere di cui all'art. 11 del presente contratto collettivo.
2. Tutte le indennità non comprese nell'elenco di cui al comma 1) gravano sul Fondo unico aziendale.
 3. Non gravano sul fondo le indennità specifiche di cui agli artt. da 208 (Costituzione del Fondo) a 218 (Tariffe e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione) previste per il personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco."

Art. 16

Proroga e sospensione del contratto

1. I contenuti economici e normativi del presente contratto saranno prorogati, oltre le scadenze temporali previste, qualora non intervengano successivi accordi e i benefici previsti potranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.